

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

784.101.112

del 17 novembre 1997 (Stato 9 settembre 2003)

La Commissione federale delle comunicazioni,

visti gli articoli 5 capoverso 2 e 28 capoverso 4 della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Sezione 1: Compiti delegati all'Ufficio federale

Art. 1

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) rilascia:

- a. le concessioni per i servizi di telecomunicazione che non sono oggetto di una pubblica gara, ad eccezione delle concessioni previste dall'articolo 66 della legge;
- b. le concessioni di radiocomunicazione che non sono previste per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

² Per quanto concerne le altre concessioni, l'Ufficio federale esamina le domande secondo le direttive della Commissione federale delle comunicazioni e trasmette a quest'ultima le sue proposte sul seguito da dare ad esse.

Sezione 2: Portabilità dei numeri

Art. 2 Campo di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alla portabilità dei numeri di chiamata del piano di numerazione E. 164², escluso il servizio di radiochiamata.

Art. 3 Portabilità tra fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro utenti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, se essi vogliono cambiare fornitore di servizi all'interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

RU 1997 3029

¹ RS 784.10

² Raccomandazione dell'UIT-T. Può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra.

² Sono considerati categorie di servizi:

- a. i servizi pubblici di telefonia vocale, esclusa la telefonia mobile;
- b. la telefonia mobile, escluso il servizio Natel C;
- c. i servizi non geografici dello stesso tipo, come i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l'obbligo di assicurare la portabilità dei numeri secondo il capoverso 1, devono garantire agli altri fornitori l'accesso alle informazioni necessarie ad un istradamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

Art. 4 Indirizzo d'istradamento

¹ L'Ufficio federale rilascia ad ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che ne fa richiesta un indirizzo d'istradamento valido in tutto il Paese.

² Esso pubblica la lista degli indirizzi d'istradamento attribuiti.

Art. 5 Costi

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l'obbligo di assicurare la portabilità dei numeri, si assumono i relativi costi.

² Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri.³ Le regole sull'interconnessione si applicano per analogia.

³ La copertura dei costi derivanti dall'istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti viene disciplinata dai fornitori di servizi di telecomunicazione nei loro contratti di interconnessione.

Art. 6 Portabilità geografica

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro utenti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, in caso di cambiamento dell'ubicazione del collegamento in un settore con lo stesso indicativo interurbano. Dopo l'introduzione di un piano di numerazione chiuso, questa possibilità è ampliata a tutta la Svizzera ad eccezione dei numeri telefonici con indicativo interurbano 01.⁴

² I fornitori di servizi di telecomunicazione regolano tra loro le questioni relative alla tariffazione e all'istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti geograficamente.⁵

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione federale delle comunicazioni del 13 dic. 1999 (RU **1999** 3588).

⁴ Per. introdotto dal n. I dell'O della Commissione federale delle comunicazioni del 26 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU **2000** 2489).

⁵ Abrogato dal n. I dell'O della Commissione federale delle comunicazioni del 13 dic. 1999 (RU **1999** 3588). Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione federale delle comunicazioni del 26 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU **2000** 2489).

Art. 7 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire l'indicazione del numero di chiamata del chiamante e l'indicazione del numero di collegamento del chiamato.

² I numeri di selezione diretta di un utente possono essere trasferiti solo nella loro totalità.

Art. 8 Prescrizioni tecniche e amministrative

Le modalità tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione della portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione sono fissate nell'appendice 1.

Sezione 3:**Libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali****Art. 9** Principio

¹ I fornitori di servizi telefonici pubblici fissi devono offrire ai loro utenti la possibilità di scegliere liberamente, sia in modo prestabilito che per ogni chiamata, il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.

² I fornitori di servizi telefonici pubblici mobili, escluso il servizio Natel C, devono offrire ai loro utenti la possibilità di scegliere liberamente, sia in modo prestabilito che per ogni chiamata, il loro fornitore di collegamenti internazionali.⁶

Art. 10 Codici di selezione

¹ L'Ufficio federale rilascia a tutti i fornitori di collegamenti nazionali e internazionali che ne fanno richiesta fino a tre numeri brevi di cinque cifre per la loro identificazione (codice di selezione).

² Esso può attribuire i codici di selezione tramite sorteggio.

³ Esso pubblica nel Foglio federale i codici di selezione attribuiti.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l'obbligo di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali, devono mettere in servizio i codici di selezione al più tardi entro 90 giorni dalla loro pubblicazione.

Art. 11 Selezione non valida da parte dell'utilizzatore

Nel caso componga un codice di selezione non valido, l'utilizzatore deve essere immediatamente avvertito.

⁶ L'obbligo di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti internazionali in modo prestabilito è provvisoriamente sospeso. Verrà reintrodotta successivamente in funzione dell'evoluzione della tecnica e dell'armonizzazione internazionale (Nota introdotta dall'O della Commissione federale delle comunicazioni del 9 nov. 1998 – RU 1998 3017).

Art. 12 Fatturazione

Se non è disposto altrimenti da un contratto di interconnessione, le chiamate effettuate tramite il codice di selezione vengono fatturate all'utente direttamente dal fornitore selezionato.

Art. 13 Prescrizioni tecniche e amministrative

Le modalità tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione della libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali sono fissate nell'appendice 2.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 14** Disposizioni transitorie

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la portabilità dei numeri ai sensi dell'articolo 3 al più tardi entro il 1° marzo 2000.⁷

² I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali secondo l'articolo 9:

- a. per ogni chiamata, non appena la presente ordinanza entra in vigore;
- b.⁸ in modo prestabilito, per quanto concerne il servizio telefonico pubblico fisso, a partire dal 1° settembre 1998 per il 50 per cento dei loro utenti e a partire dal 1° gennaio 1999 per tutti i loro utenti, ad eccezione degli utenti della Swisscom collegati a un commutatore di tipo Alcatel S12, i quali dovranno disporre di questa funzione al più tardi entro il 1° aprile 1999.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l'obbligo di assicurare la libera scelta dei fornitori di servizi secondo il capoverso 2 lettera b, devono informare entro il 31 marzo 1998 i fornitori di collegamenti nazionali e internazionali nonché l'Ufficio federale circa il loro piano di messa in servizio della libera scelta del fornitore di servizi. Tali informazioni contengono, per il primo giorno dei mesi di settembre a dicembre 1998, l'indicazione dei gruppi di utenti interessati.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione federale delle comunicazioni del 13 dic. 1999 (RU **1999** 3588).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione federale delle comunicazioni del 9 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 3017).

*Appendici*⁹

- Appendice 1:* Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione (5^a edizione)
- Appendice 2:* Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali (5^e edizione)

⁹ Il testo delle appendici modificate non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne (vedi RU **2001** 2432, **2003** 3244).

